

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
COORDINATA E CONTINUATIVA**

TRA

Wikimedia Italia APS - Associazione per la diffusione della conoscenza libera - con sede legale in Monza (MB) via Bergamo 18, con Cod. Fiscale 94039910156, nella persona del Presidente Dott. Zanni Andrea, di seguito denominato Committente,

E

Il Dott. Massi Simone nato a Milano (MI), il 25 novembre 1987, residente a Roma (RM), Via Padova, 82 , c.f. MSSSMN87S25F205R di seguito denominato Collaboratore,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE.

Il Wikipediano in residenza è una persona di particolare competenza tecnica sui progetti Wiki che collabora per un periodo determinato con un'istituzione, allo scopo di trovare ogni forma possibile di valorizzazione del suo patrimonio e di formare i suoi operatori ad un proseguimento autonomo del lavoro. Tale forma di collaborazione, facendo incontrare da vicino due culture, quella wikipediana e quella di altri Enti e Istituzioni culturali, in questo caso, mira a trasmettere agli operatori e al personale interno tutti gli strumenti necessari per poter lavorare autonomamente per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e del materiale iconografico posseduto dall'Ente o Istituzione stessa.

Il wikipediano in residenza svolgerà, in piena autonomia lavorativa, le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- * Creazione e cura della pagina di progetto su Wikipedia;
- * Comunicazione con la comunità dei wikipediani e con le liste GLAM internazionali;
- * Sessioni di formazione al personale degli Enti Culturali sui progetti Wikimedia e i progetti GLAM-wiki;
- * Caricamento delle immagini e categorizzazione su Commons per la valorizzazione del patrimonio iconografico dell'Ente o Istituzione culturale, in collaborazione col personale degli Enti o Istituzioni Culturali stessi;
- * Creazione e arricchimento di voci relative al museo stesso, ai materiali in esso conservati, alla disciplina di riferimento e a ogni altro argomento utile che verrà individuato in collaborazione con gli Enti Culturali.

Art 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE.

Il Collaboratore si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente contratto, rimanendo libero di organizzare la propria attività in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, determinando liberamente i modi e i tempi di svolgimento del suo incarico, con particolare riguardo alla scelta degli orari, dei giorni lavorativi, dei mezzi di lavoro senza alcuna organizzazione da parte del Committente, della sede principale di lavoro, che di comune accordo viene fissata presso quella del Collaboratore, stante che la sua prestazione verrà svolta sia da remoto tramite accessi informatici pubblici o di proprietà del Collaboratore, sia eventuali spostamenti richiesti dalla natura della prestazione, anche presso le sedi degli Enti o Istituti Culturali se e quando necessari e indicati con apposita comunicazione da parte del Committente.

Il Collaboratore è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto del contratto e risponderà di eventuali errori o negligenze connesse alla propria attività. Il Collaboratore avrà come referente della Associazione la Dott. Ssa Mancini Giuliana in qualità di executive director.

Il Collaboratore non sarà sottoposto ad alcuna direttiva tecnico – funzionale, né organizzativa, né ad alcun potere disciplinare da parte del Committente, il quale si limiterà ad indicazione di massima in armonia con la natura del rapporto di collaborazione coordinata continuativa di cui trattasi.

Il Collaboratore si obbliga sin da ora a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all'esecuzione del presente contratto, ovvero conseguente dalla stessa, ed a manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa, nei confronti della stessa, che venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere dal Collaboratore nell'ambito delle attività che formano oggetto del presente contratto, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto.

Art 3 – DECORRENZA, DURATA, E RECESSO.

Il presente contratto ha validità per un periodo di circa 2 (DUE) mesi a partire dal 09/02/2016 e fino al 13/04/2016 e le parti contraenti potranno recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo raccomandata o comunicazioni similari, anche con mezzi informatici, entro 15 giorni

Art 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO, PREVIDENZIALE E FISCALE

- 1) Il Collaboratore percepirà, e il Committente si obbliga a pagare il corrispettivo, per l'attività di cui all'art. 1, per la durata dello stesso e in base all'effettivo adempimento della prestazione dedotta in contratto, la somma di complessivi € 3.290,00.= (TREMILADUECENTONOVANTAEURO/00) lordi, omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali previste dalla normativa vigente escluse quelle a carico del Committente. Tale compenso e gli acconti previsti al seguente punto 4.2 del presente contratto, potranno essere suscettibili di variazione in caso di estensione o intensificazione della attività dedotta in contratto e previo accordo tra le parti. Il compenso di cui sopra è stato determinato in misura forfetaria e senza alcuna valutazione del tempo che sarà necessario per l'adempimento dell'obbligazione; ne tanto meno sarà soggetto a rivalutazione di natura monetaria. Le parti espressamente riconoscono che il compenso concordato è comprensivo di tutto quanto spettante al Collaboratore il quale non potrà aver più null'altro a pretendere, nel corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione, per nessuna ragione o causale esterna alla natura del presente rapporto di collaborazione.;
- 2) Il Committente potrà corrisponderà acconti lordi mensili, a richiesta del Collaboratore, sul compenso pattuito di cui al punto 4.1. In ogni caso resta salvo il pagamento del compenso, così come pattuito al punto 4.1, in unica soluzione al raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 1. Il compenso, quanto gli eventuali acconti, potranno essere contabilizzati anche tramite prospetti di conto simili al cedolino paga.
- 3) Il Collaboratore avrà diritto al rimborso delle eventuali spese vive che sosterrà per la realizzazione del presente contratto, che saranno liquidabili, previa presentazione di una nota spese e dopo approvazione da parte del Committente stesso.
- 4) Ove le parti contraenti dovessero risolvere il contratto prima della scadenza del termine del presente contratto e salvo diversa pattuizione tra le parti, il Collaboratore avrà diritto a percepire le somme proporzionalmente a quanto maturato fino al momento della risoluzione stessa, rispetto ai compensi pattuiti e dedotti gli eventuali acconti; inoltre è esclusa ogni altra forma di indennizzo per la cessazione o risoluzione del contratto
- 5) Il Committente prende atto che il Collaboratore ha dichiarato di non essere iscritto all'Inps presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendente né ad altra cassa di previdenza professionale. Sarà peraltro obbligo del Collaboratore comunicare, tempestivamente, al Committente qualunque variazione inerente la propria posizione previdenziale;
- 6) Le parti danno atto che l'oggetto di questo contratto sarà disciplinato fiscalmente dalle norme di cui all'art. 50, lettera c-bis del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, per le imposte dirette e succ.

modif. e integr e all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 e successive modifiche per l'Iva; dall'art 2 comma 26 della Legge 335/95 e succ. modif. e integr., per le norme previdenziali e assicurative. Pertanto gli oneri fiscali, previdenziali od altro eventualmente scaturenti dal presente atto saranno a carico del Collaboratore ed del Committente in quote e modalità stabilite dalla legge.

Art.5. COPERTURA ASSICURATIVA INAIL.

Al rapporto si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. per quanto compatibili e relativamente al tempo, se richiesto, in cui la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro del Committente. Al riguardo, il Collaboratore da' atto di essere stato informato circa le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute. Pertanto, il Collaboratore si obbliga, conseguentemente, a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quelle delle altre persone su cui possano ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni.

A fronte di una eventuale prestazione lavorativa presso i locali della Associazione, la copertura assicurativa contro gli infortuni INAIL è da intendersi a totale carico della Committente.

Art 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali riguardanti il Collaboratore utilizzati nel rispetto delle disposizioni vigenti, per le sole finalità connesse e strumentali alla gestione del rapporto con Wikimedia Italia. L'interessato può far valere nei confronti di Wikimedia Italia i diritti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196. Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile della struttura.

Art 7 - MODIFICHE

Il presente contratto potrà essere modificato solo mediante accordo scritto firmato da entrambe le parti, sia in termini economici sia in termini di oggetto della prestazione autonoma.

Art 8 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, o alla sua applicazione, su richiesta di una delle parti (o di entrambe le parti) si espletterà un tentativo di conciliazione a livello aziendale. E' fatto salvo il ricorso alle procedure di cui all'art. 409, punto n. 3 del C.P.C. e, qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo, al giudice del lavoro. Il foro competente è quello di Monza.

Il presente contratto sarà soggetto, agli articoli 2222, 2227, 1256 e 2225, 2229 e 2230 del Codice Civile, alla disciplina di cui al libro V° Titolo III del Codice Civile, dall'art. 409 c.3 del C.P.C. e fiscalmente, dalle norme di cui al punto 4.6 del presente contratto.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano, in quanto compatibili, la disciplina prevista dal codice civile, dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Monza, 06/02/2016

Il Committente

Il Collaboratore

INFORMATIVA

(Ai sensi art .13 del Decreto Legislativo del 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali)

Lo scrivente Zanni Andrea in qualità di Presidente di Wikimedia Italia APS, comunica che, per l'instaurazione e la gestione del rapporto di lavoro con Lei in corso, è titolare dei Suoi dati qualificati come dati personali ai sensi del D.lgs 196/03.

La suddetta legge regola la riservatezza dei dati personali e consente il trattamento degli stessi necessari per l'assolvimento di obblighi di legge e/o contrattuali derivanti dal coacervo di norme tributarie e del lavoro.

Chi tratta informazioni riferite ad altri soggetti, viene imposto una serie di adempimenti da rispettare, tra i quali:

- a) informa la persona cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto delle relative informazioni;
- b) chiede il consenso allo svolgimento delle relative operazioni.

La norma in questione intende come "trattamento" dei dati le seguenti operazioni:

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|
| . raccolta | . modificazione | . interconnessione |
| . registrazione | . selezione | . blocco |
| . organizzazione | . estrazione | . cancellazione |
| . conservazione | . raffronto | . distruzione |
| . elaborazione | . utilizzo | |

Ai sensi della legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i suoi diritti.

La norma prevede un regime particolare per i trattamenti di dati idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

Tali dati possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato (art. 23 della D.lgs. 196/03).

Alla luce di quanto sopra, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. il trattamento che intendiamo effettuare:

a) riguarda la /le seguenti categorie di dati "sensibili"

- . dati idonei a rilevare uno stato di salute, raccolti in riferimento a certificazioni di malattia, infortunio, maternità, puerperio, malattia, professionale, esposizione a fattori di rischio, appartenenza a categorie protette, idoneità psicofisica allo svolgimento di determinate mansioni e simili;
- . dati idonei a rivelare opinioni politiche o adesioni sindacali ed associative, derivanti da fruizione di permessi o periodi di aspettativa riconosciuti da leggi o contratti, attività o incarichi sindacali, o relativi allo svolgimento di funzioni pubbliche, gestione di trattenute o conteggi per il versamento di quote associative o sindacali o politiche, organizzazione di iniziative pubbliche, destinazioni di somme a partiti, associazioni, fondazioni, ecc.;

. dati idonei a rivelare le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l'adesione a organizzazioni di carattere religioso o filosofico, quali la fruizione di permessi e festività aventi tale carattere, la destinazione di somme o quote di reddito a dette organizzazioni, la fruizione di servizi di mensa;

b) ha le seguenti finalità:

- elaborazione , liquidazione e corresponsione della retribuzione, degli emolumenti, dei compensi dovuti e relativa contabilizzazione;
- adempimenti e assolvimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti, in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa e complementare, di igiene e sicurezza del lavoro o ambientale, in materia fiscale, ovvero posti a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- tutela dei diritti in sede giudiziaria;

c) sarà effettuato:

- su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico;
- da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, edotti dei vincoli imposti dal D.L.vo 196/03;
- con l'impiego di misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi non autorizzati.

d) i dati saranno comunicati nell'ambito di quanto sopra specificato al **RAG. FANZAGO MICHELE – CONSULENTE DEL LAVORO – CON SEDE IN VIA CHIESANUOVA, 148 - 35136 PADOVA**, che, per conto dello scrivente Legale rappresentante, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, provvederà agli adempimenti derivanti da leggi, contratti, regolamenti, comprese le relative comunicazioni.

2. il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto indispensabile per l'assolvimento degli obblighi di cui sopra e, pertanto, il mancato consenso al trattamento potrebbe comportare la mancata esecuzione del contratto/ la mancata instaurazione del rapporto/la impossibilità a proseguire nel rapporto.

3.Lo scrivente è qui identificato come titolare del trattamento al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'art. 7 del D.L.vo 196/03, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a MASSI SIMONE

con la firma apposta in calce dichiara aver acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D.L.vo 196/03 e di aver ricevuto copia dell'art. 7 dello stesso D.L.vo, ed acconsente al trattamento e alla comunicazione e diffusione dei propri dati qualificati come personali dalla legge citata, con particolare riguardo a quelli così detti sensibili, entro i limiti, le finalità e la durata precisati nell'informativa.

Monza, Li 06/02/2016

.....
(firma)

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.